

ASSOCIAZIONE >>> ONLUS SETTE PER TE VENTUNO – NON ABBIATE PAURA

sindrome di Down: un amore da vivere



Prot. nr. 2026-T015_ASV

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI - II CONVOCAZIONE - 9 marzo 2026

Il 9 marzo 2026 alle ore 21:00, in II convocazione - essendo la I andata deserta - si è riunita in modalità mista: presenza e via telematica (con link indicato nella convocazione) - l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione SETTE PER TE VENTUNO - NON ABBIATE PAURA - ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica statutaria: delibera e votazione STATUTO APS (Associazione Promozione Sociale)

Ai sensi dell'art.8 del vigente statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo la Sig.ra Maddalena Anzaghi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti/collegati/delegati nr.18 soci:

Anzaghi Claudio	Esposito Tabata
Anzaghi Maddalena	Esposito Taddeo
Bertini Maura	Lampertico Giovanni
Contino Silvia	Robustelli Della Cuna Giovanni
Coppola Melissa	Romolotti Annamaria
De Michele Alessio	Sangiovanni Carla
De Michele Giuseppe	Vergani Giulia
De Michele Simone	Vergani Luca
Esposito Federico	Vergani Stefano

dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Sig. Giovanni Robustelli Della Cuna

1. Modifica statutaria

Il Presidente apre il primo punto, dà lettura dell'allegato C) - inviato con la convocazione - ed illustra all'Assemblea le modifiche apportate per allinearsi ed ottemperare alla normativa a seguito delle pronunce del Ministro del Lavoro. Lo STATUTO ETS originario (allegato B), redatto contestualmente alla costituzione dell'Associazione e già facente parte dell'ATTO COSTITUTIVO (13-12-2020) approvato e firmato da tutti i Soci Fondatori, approvato in assemblea straordinaria soci (13-12-2023) viene sostituito da questo STATUTO APS.

Finita l'esposizione, NON essendoci interventi e/o domande, il Presidente chiede all'Assemblea di votare.

L'Assemblea APPROVA ALL' UNANIMITA' il nuovo STATUTO APS - allegato C) al presente verbale - l'Assemblea dà mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti conseguenti alle modifiche apportate, con la registrazione degli atti all'AE e con la successiva registrazione di SETTE PER TE VENTUNO - NON ABBIATE PAURA - APS al RUNTS.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore 21.30, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Gorgonzola, 09 marzo 2026

Il segretario
GIOVANNI ROBUSTELLI DELLA CUNA

Il Presidente
MADDALENA MARIA ANZAGHI

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA

Registrato il 13.03.26 al n° 129 s. 3
con € 250,00 versati giusta quietanza cumulativa
del 11.03.2026

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

Associazione SETTE PER TE VENTUNO - non abbiate paura - onlus

Via Sturzo, 22 - 20064 Gorgonzola (MI) - CF. 91597430155

cell. +39 331 74 84 840 - Mail: info@setteperventuno.it

www.setteperventuno.it



- Realizzare laboratori e altre attività per i ragazzi, al fine di favorire la relazione con altre persone e sviluppare capacità psico – motorie e autonomia;
- Realizzare momenti di incontro, in qualsiasi forma, per sensibilizzare le persone sui temi che costituiscono la finalità dell'associazione, anche al fine di favorire percorsi di integrazione;
- Creare spazi autogestiti di mutuo aiuto, in cui aiutarsi nell'affronto delle problematiche legate alla disabilità, anche attraverso il coinvolgimento di esperti;
- Realizzare attività volte a raccogliere borse di studio, in particolare per bambini e ragazzi con sindrome di Down – ma non solo - finalizzate a permettere una effettiva frequenza del percorso scolastico e/o di attività sportive, ricreative, estive, tempo libero, attraverso supporti adeguati (sostegno, educatori, accompagnatori, doposcuola, spostamenti, accesso a materiale di apprendimento specifico e/o qualsiasi altra necessità si presenti...) e non solo.
- Realizzare progetti e percorsi per implementare e promuovere le autonomie, le capacità lavorative, creative, il potenziale dei singoli nel contesto sociale (lavoro, l'autonomia abitativa, l'inclusione, coabitazione, ecc..).

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione può promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

3.2 - L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.3 - L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 - L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

3.5 - È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.6 - Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.7 - Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 - Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;

- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 5 - ESERCIZIO

5.1 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

5.2- Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati;

5.3 - In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.4 - L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.5 - Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

5.6 - Con richiamo all'art.8, comma 2 e 3 lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 117/2017 gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Art. 6 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

6.1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

6.2 - Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

6.3 - I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni ed i libri sono consultabili presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 - ASSOCIATI

7.1 - L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.

7.2 - Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano considerati da questo ammessi, dichiarando di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione.

Possono essere soci altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

7.3 - Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

7.4 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

7.5 - Gli associati singoli hanno diritto di voto in assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE e PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

8.1 - Le persone e gli enti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

8.2 - Per i minori di età, la domanda viene controfirmata, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

8.3 - In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.4 - Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota annuale di associazione, diversificata per associati persone fisiche e associati enti.

8.5 - Possono essere nominati associati onorari persone che, con scritti ed opere, si siano distinte per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.6 - La nomina di un associato onorario è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.


8.7 - Gli associati onorari mantengono il loro *status* a vita salvo procedura di decadimento per gravi cause etiche o di comportamento scorretto verso l'Associazione. Il decadimento del titolo di associato onorario viene approvato dal Consiglio Direttivo.

8.8 - Gli associati onorari non pagano la quota sociale annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee, possono però ricoprire cariche sociali su incarico del Consiglio Direttivo.

8.9 - La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

9.1 - L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.



Art. 10 – VOLONTARI e LAVORO RETRIBUITO

10.1 - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.3 - I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

10.4 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

10.5 - In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

11.2 - L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette a un massimo di quindici consiglieri.

12.2 - Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

12.3 - Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente, quest'ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

12.4 - Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere.

12.5 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea che lo nomina. In ogni caso la durata non può essere superiore a quattro anni.


12.6 - Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

12.7 - Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.2 - Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano



In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

15.5 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

15.6 - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

15.7 - Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1 - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

16.2 - Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

16.3 - L'assemblea deve essere pure convocata quando ne facciano richiesta scritta un quinto degli associati.

16.4 - Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

16.5 - Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

16.6 - L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto, ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.


16.7 - Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

16.8 - L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

16.9 - Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

16.10 - La deliberazione di scioglimento deve essere approvata dal settanta per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.



16.11 - Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, in collegamento audio/video, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.2 del presente Statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

16.12 - In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.13 - L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 17 – VOTO, RAPPRESENTANZA E DELEGA

17.1 All'assemblea, ordinaria e straordinaria: hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

17.2 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

17.3 È ammesso il voto per delega. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe.

17.4 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

17.5 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

18.1 - Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.2 - L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 - L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

18.4 - L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

18.5 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

18.6 - Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.7 - Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 19 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

19.1 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.



19.2 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

19.3 - In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo.

19.4 - Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni oltre che al Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ESSENTE BOLLO AI SENSI ART. 27 BIS TABELLA DPR 642/72

Gorgonzola, 9 marzo 2026


MODIFICA STATUTARIA

letto, approvato all'unanimità in assemblea straordinaria soci
Prot. 2026-T015-ASV

In originale firmato

PRESIDENTE

Maddalena Maria Anzagli





SEGRETARIO dell'ASSEMBLEA

Giovanni Robustelli Della Cuna

